

TRIBUNALE di PISTOIA

- Liquidazione giudiziale:
- Giudice Delegato: Dott. Sergio Garofalo
- Curatore procedura di liquidazione: Rag. Andrea Viti
- Procedimento: L.G. 6/2026

Premessa

Il sottoscritto Ing. Benedetto Biagini, iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Pistoia al n° 547 e con studio in Pieve a Nievole Via Matteotti 84, è stato incaricato perito estimatore dal Curatore Rag. Andrea Viti in data 23 Febbraio 2026 previo visto dell'Ill.mo Sig. Giudice Delegato. L'incarico prevede la redazione di una perizia volta ad accertare lo stato delle attrezzature e i macchinari acquisibili alla procedura in merito alle normative vigenti in materia di sicurezza e di quanto altro necessario ai fini della loro successiva vendita.

Consistenza dei beni

I beni, oggetto della presente perizia, sono conservati presso l'unità locale
..... in Via Provinciale Lucchese 233 in Pescia (PT).

Nel prosieguo della presente perizia e all'esito del sopralluogo presso la sede dell'impresa viene redatto l'Inventario dei beni riscontrati: il loro elenco, la conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e, conseguentemente, la stima del loro valore economico sono riepilogati nel file

L'attività della ditta in epigrafe riguardava la pressofusione di metalli non ferrosi. Attualmente la produzione è cessata e i beni verranno stimati a valore di liquidazione.

Macchinari ed attrezzature

Per quanto riguarda qualsiasi atto di vendita a terzi si evidenzia l'obbligo legislativo di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare:

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In merito a tale circostanza vedasi inoltre l'Interpello n. 1/2017, inoltrato presso la Commissione di cui all'art. 12 c. 2 del D. Lgs. 81/08, nel quale quest'ultima, richiamando la Sentenza "Cassazione penale, sez. III, n. 40590 del 3 maggio

2013”, *“ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni normative, in considerazione della relativa ratio legis.”*

Per le macchine commercializzate prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 459/96 si rileva la necessità dell’accertamento di rispondenza alle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento al D.lgs. 81/08 art. 70 comma 2, Allegato V.

Per le macchine commercializzate in regime di dichiarazione di conformità CE, in seguito all’entrata in vigore del D.P.R. 459/96, oggi sostituito dal D.lgs. 27/01/2010 n. 17, si dovrà accertare la rispondenza al dettato dell’art. 70 comma 1 del D.lgs. 81/08:

“Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.”.

Macchine conformi/non conformi

Per quanto attiene la conformità o meno delle attrezzature esistenti si osserva quanto segue.

Le attrezzature rinvenute sono riepilogate nel file “
e per ciascuna di esse sono stati descritti marca, modello, matricola, disponibilità o meno di manuale e dichiarazione di conformità, conformità o meno alle norme vigenti, il valore economico stimato. Per alcune di tali attrezzature sono stati ricercati i documenti non rinvenuti che verranno allegati alla presente in un file chiamato “Manuali”. Parte della documentazione è esistente ed in formato cartaceo presso i locali della ditta.

All’atto della vendita dovrà essere precisata la consegna del Manuale d’uso e manutenzione e della Dichiarazione di Conformità all’acquirente. Quest’ultimo all’atto della messa in servizio del macchinario acquistato dovrà verificarne la completa funzionalità in relazione ai contenuti del Manuale, procedere alla formazione del personale incaricato di condurlo e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17, comma 1 del D. Lgs. 81/08 in relazione anche al contesto di installazione.

Nel prosieguo, per ciascuno dei beni, si danno indicazioni sulla possibilità di vendita evidenziando che:

Vendibile: l'impianto o macchinario o comunque bene mobile risulta conforme alla normativa di sicurezza sul lavoro o non è soggetto alla stessa. L'acquirente avrà l'obbligo di aggiornare la propria valutazione del rischio, di formare adeguatamente il personale alla conduzione del bene, di verificare che i dispositivi di sicurezza, di cui è dotato l'impianto, siano funzionanti successivamente al trasferimento e installazione in altro luogo e/o al momento della messa in esercizio.

Non vendibile: questa dizione significa che l'impianto / attrezzatura allo stato attuale non è vendibile ad un acquirente utilizzatore. Potrà essere venduto ad un acquirente che dichiara, all'atto di vendita, che l'acquisto è finalizzato esclusivamente alle manutenzioni necessarie alla messa a norma. Per tali beni viene dunque indicato un valore economico di liquidazione per la vendita di cui sopra. L'assenza di un acquirente come sopra comporterà la rottamazione del bene con conferimento a ditta specializzata iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Rottamare: questa dizione prescrive la rottamazione del bene con conferimento a ditta specializzata iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. L'indicazione di rottamazione tiene conto del cattivo stato di conservazione, dell'assenza dei requisiti di sicurezza del macchinario, del costo per la messa a norma eccessivo e superiore al valore residuo del bene, della pericolosità intrinseca del bene in esercizio.

Si osserva quanto segue in merito ad alcuni dei macchinari più complessi.

1. Macchina per pressofusione, Idra, modello OL/320PRP, matricola 6484, anno 1990.

Vendibile. Il macchinario si trova in buono stato di conservazione. È presente il manuale d'uso e manutenzione, non è soggetta a Dichiarazione di conformità CE perché antecedente al 1996. Sono presenti protezioni mobili della zona stampi, dotate di interblocco. Il quadro elettrico è in buone condizioni. Si rimanda alle condizioni sopra descritte rispetto agli obblighi dell'acquirente nel trasferimento presso altra sede del macchinario e la successiva messa in esercizio.

2. Carrello elevatore, Fiat OM, modello E15N, matricola F140051100030, anno 2002.

Vendibile. Il carrello elevatore è corredato di manuale d'uso e manutenzione. La Dichiarazione di Conformità non è stata reperita né in ditta né presso il costruttore, oggi Still GmbH. Il carrello è corredato di sistema di ritenuta del conducente, di griglia di protezione anteriore, di avvisatori acustico-luminosi necessari alla sua circolazione.

Criteri di valutazione e modalità operativa

Si definisce “Valore di mercato (in ipotesi di continuità d'uso)” il valore attribuibile ai beni in relazione alla loro consistenza, caratteristiche, obsolescenza,

La presente perizia è composta di n° 5 pagine di testo, scheda di inventario, documentazione fotografica e documentazione da allegare all'atto di vendita delle attrezzature.

Tutto ciò a compimento dell'incarico ricevuto e nella consapevolezza di aver bene proceduto nelle operazioni a me affidate.

Pieve a Nievole, 22 marzo 2026

In fede
Ing. Benedetto Biagini

Allegati

- Inventario
- Documentazione fotografica
- Manuali